


N. 60 / 2009 Reg. Circolari



## Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia  
Direzione Generale della Giustizia Penale

V. In Cagliari, addì 30 LUG. 2009



m\_dg.DAG.29/07/2009.0099317.U

IL PROCURATORE GENERALE  
LUCINA SERRA SOSP.

Ai **PRESIDENTI**  
delle Corti di Appello  
**LORO SEDI**

Ai **PROCURATORI GENERALI**  
della **REPUBBLICA** presso  
le Corti di Appello  
**LORO SEDI**

|  |                |                      |
|--|----------------|----------------------|
| 09200900705                                    |                |                      |
| PROCURA GENERALE REPUBBLICA CAGLIARI           |                |                      |
| N. <u>4286</u> / <u>CC</u> <u>10</u> LUG. 2009 |                |                      |
| UOR<br><u>DA 88</u>                            | CC             | RUD<br><u>SA 189</u> |
| Funzione                                       | Macroattività  | Attività             |
| Fascicolo                                      | Sottofascicoli |                      |

**OGGETTO:** quesiti sull'applicazione degli articoli 15 e 27 del Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale.

Da alcuni Uffici Giudiziari sono stati proposti quesiti sulla perdurante operatività degli artt. 15 e 27 del Regolamento di esecuzione del c.p.p.

È stato, infatti, dedotto che la comunicazione al pubblico ministero da parte dell'Ufficio giudicante di un provvedimento definitorio o della sua irrevocabilità al fine di procedere alle annotazioni nel registro delle notizie di reato, risulterebbe ormai un inutile anacronismo, atteso che tali annotazioni vengono eseguite sul sistema informatico Re.Ge. direttamente dall'Ufficio giudicante che ha emesso il provvedimento.

Inoltre, sul presupposto che "... i registri cartacei non sono più in uso, essendo stati sostituiti dal sistema informatico Re.Ge. e la annotazione della irrevocabilità della sentenza o del decreto di condanna sono un adempimento curato non più dalla Procura ma direttamente dalle cancellerie degli uffici giudicanti sul registro informatico e che pertanto la comunicazione non risponde più alla finalità prevista dal regolamento per l'esecuzione", qualche Dirigente Amministrativo ha disposto che non si proceda più a comunicare al pubblico ministero il passaggio in giudicato delle sentenze per le annotazioni sul registro generali delle notizie di reato.

*L'impossibilità di gestire il sistema informatico da parte delle segreterie delle Procure della Repubblica e delle cancellerie delle Corti di Appello, tuttavia, è causa di omessa annotazione nel Re.Ge. dei provvedimenti adottati da Uffici diversi dal Tribunale, con evidenti ripercussioni sull'attualità ed esattezza delle certificazioni rilasciate a richiesta degli interessati, che non comprendono gli sviluppi del procedimento successivi al 1° grado di giudizio.*

*E' di tutta evidenza che l'aggiornamento del registro delle notizie di reato e la comunicazione al pubblico ministero dei provvedimenti che definiscono una fase del giudizio o della loro irrevocabilità hanno importanti effetti sostanziali, incidendo direttamente sull'esattezza delle certificazioni rilasciate in favore dei soggetti legittimati a farne richiesta e consentendo, altresì, al titolare dell'esercizio dell'azione penale di avere conoscenza degli sviluppi e degli esiti delle procedure.*

*È noto che a decorrere dal 1990 i registri sono stati informatizzati.*

*Attualmente, il sistema adottato è caratterizzato da plurimi registri informatici, di pertinenza dei diversi uffici giudiziari e tra loro non comunicanti.*

*Il registro delle notizie di reato (mod. 21), in particolare, è stato realizzato tramite il programma Re.Ge., gestito direttamente dalla segreteria del pubblico ministero fino all'emissione del provvedimento di rinvio a giudizio. Dopo questa fase processuale ogni ulteriore aggiornamento può essere effettuato soltanto dalla cancelleria del giudice di primo grado, non essendo più consentito l'accesso alla segreteria del pubblico ministero, salvi i casi di annotazione dell'irrevocabilità della sentenza.*

*È evidente, pertanto, che i provvedimenti delle Corti di Appello o, comunque, trasmessi dalle cancellerie delle Corti di Appello (decisioni della Corte di Cassazione) non possono essere annotate al Re.Ge. a prescindere dalla comunicazione effettuata in forma cartacea ai sensi degli artt. 15 e 27 delle norme regolamentari, salvo il solo caso di irrevocabilità della sentenza.*

*L'attuale sistema di informatizzazione dei registri sta per essere sostituito dal nuovo programma S.I.C.P., che si ispira ad altri criteri e parametri operativi e che è attualmente impiegato, al fine della necessaria e progressiva sperimentazione, nelle sedi distrettuali di Genova, Firenze, Napoli e Palermo e negli uffici giudiziari di Lucca.*

*Secondo le indicazioni fornite dalla D.G.S.I.A., la diffusione di questa nuova applicazione è prevista a decorrere dal prossimo mese di ottobre e si auspica che potrà essere definitivamente utilizzata su tutto il territorio nazionale entro la fine del 2010.*

*Il S.I.C.P. è modulato su un'unica base dati (iscrizione della notizia di reato ed atti delle indagini preliminari; udienza preliminare; 1° e 2° grado di giudizio), con l'innovativa conseguenza che ogni aggiornamento effettuato da un qualsiasi ufficio giudiziario aggiornerà automaticamente tutti gli altri utenti abilitati alla consultazione a seconda della specifica fase del procedimento o del processo.*

*Ciò posto, si osserva che la comunicazione al pubblico ministero è prevista obbligatoriamente da una disposizione di legge e, pertanto, non può essere "abrogata" con provvedimento dirigenziale o in via di prassi. Tanto più che tale adempimento, come si è osservato innanzi, ha anche la funzione di rendere edotto l'ufficio requirente dell'emissione di un provvedimento, che sarà poi consultabile sul Re.Ge. in seguito all'annotazione effettuata a cura della cancelleria del Tribunale.*

*L'omessa comunicazione, pertanto, determinerebbe per il pubblico ministero l'onere di verificare periodicamente il registro delle notizie di reato per conoscere lo stato e l'esito della procedura.*

*La questione è ancor più delicata per le comunicazioni che provengono al pubblico ministero dalla cancelleria della Corte di Appello. In questo caso, infatti, né l'ufficio comunicante né quello che riceve la comunicazione hanno la possibilità di procedere all'annotazione. Stante l'evidente necessità di aggiornare il registro, è pertanto opportuno che l'ufficio del pubblico ministero, una volta pervenuta la comunicazione del provvedimento da parte della Corte di Appello, richieda alla cancelleria del Tribunale di effettuare la relativa annotazione, salvo che non vi possa provvedere direttamente (irrevocabilità della sentenza).*

*Si prega conseguentemente di voler adottare tutti i provvedimenti necessari affinché, negli uffici dove è in vigore il sistema Re.Ge, il personale amministrativo si adegui a quanto innanzi illustrato, inoltrando al pubblico ministero le comunicazioni previste dagli artt. 15 e 27 delle norme regolamentari, con successivo aggiornamento del registro delle notizie di reato a cura della cancelleria del giudice di 1° grado, direttamente o in seguito alla richiesta della stesso pubblico ministero in caso di provvedimenti emessi in altri gradi di giudizio.*

**Il Direttore Generale della Giustizia Penale**  
**ANTONIO LAUDATI**

